

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 2 | 2021

Interpelli all’Agenzia delle Entrate in tema di Conservazione Digitale

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall’attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



Riportiamo in questa edizione della Newsletter le sostanziali conferme fornite dall'Agenzia delle Entrate in tema di **conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti**.

Le indicazioni dell'Agenzia convalidano quanto già espresso in precedenti Newsletter, come la N. 2 del 01/04/2020, sugli obblighi di conservazione dei registri contabili e sulle tempistiche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

1. Risposta N. 236 ad Interpello su "Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti"

L'istanza è stata sottoposta all'Agenzia da una società che fino all'anno 2019, ha effettuato la conservazione elettronica di:

- Fatture Clienti (analogiche ante 2019 ed elettroniche dal 01/01/19);
- Fatture Fornitori (analogiche ante 2019 e sia analogiche che elettroniche dal 01/01/19);

- Registri IVA;
- Liquidazioni IVA;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Libro di magazzino;
- Libro giornale».

Alla luce dei successivi interventi normativi, l'istante, «per le famiglie di documenti sottoelencati [ossia, **registri e liquidazioni IVA, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale**, ndr.] riferiti all'anno solare 2020 e successivi, intenderebbe implementare le proprie procedure interne utilizzando le semplificazioni amministrative introdotte con l'art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019, procedendo come ivi previsto e quindi tenendo aggiornati e memorizzati i propri dati e registri contabili sui propri sistemi elettronici e negli archivi residenti sul proprio software gestionale, e procedendo alla stampa dei sottoindicati documenti quando e se perverrà la richiesta degli organi di controllo.

La società, quindi, non procederebbe alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, ma garantirebbe (con procedura scadenzata di backup), in sede di controlli ed ispezioni, che i documenti/registri sottoindicati risultino e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».

Tenuto conto di quanto sopra, l'istante chiede se «**possa ritenere che**, al fine di rendere effettivamente operativa l'apprezzata semplificazione amministrativa introdotta dall'art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019, **la tenuta dei registri contabili su sistemi elettronici** (come descritti nel corso del presente interpello), **senza procedere alla conservazione**

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



sostitutiva degli stessi a norma di legge (e quindi senza l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui predetti documenti), **risulti un comportamento a norma sia dal punto di vista civilistico (art. 2215/2220 c.c.) oltre che tributario.**

Inoltre in caso di applicazione delle disposizioni ex art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019 per quei registri per i quali è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, si chiede quali delle attuali modalità di assolvimento dell'imposta sia da considerarsi corretta (pagamento tramite modello F23 in funzione del numero di pagine, apposizione di contrassegno o pagamento tramite F24 sulla base del numero di registrazioni)».

La società in sintesi, ritiene di poter formare con il proprio software contabile e conservare nei propri archivi elettronici (già messi a disposizione dal proprio software di gestione dei processi aziendali) i libri ed i registri sopra elencati senza effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi come prevista dalla legge e quindi senza apporre la marcatura temporale e la firma digitale. In ogni caso, sarà garantito che in sede di controlli ed ispezioni, tali libri e registri verranno stampati contestualmente ed in presenza dei Verificatori competenti.

La risposta dell'Agencia è la seguente:

L'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 ad oggi prevede che «[...] la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

Come evidenziato nel [relativo dossier](#) dei lavori parlamentari

«L' articolo riproduce il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294)», a sua volta coincidente con il precedente articolo 14 dell'originario disegno di legge (A.C. 1074), con cui il legislatore ha inteso estendere l'«obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, [...] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica.

“Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto» (così, testualmente, la proposta di legge).

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



L'intervento richiamato, tuttavia, non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti - tra cui «- libro giornale e libro degli inventari; - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; - scritture ausiliarie di magazzino; - registro dei beni ammortizzabili; [...] registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, [...]»

In particolare, il d.m. 17 giugno 2014, ha ricordato che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità (cfr. l'articolo 2) e prescrive che essi vengano conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 [ossia entro «i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali» sempre che «non siano scaduti da oltre tre mesi», ndr.], convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489».

In ultimo l'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in corso di conversione, ha previsto che «Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



Alla luce di quanto sopra, volendo sintetizzare il quadro normativo in essere, si osserva per inciso, la **tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità** (si vedano, in questo senso, anche gli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) - qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

a) ai fini della loro regolarità, **non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi**, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

b) **entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

La soluzione ipotizzata dall'istante sul punto non risulta dunque condivisibile.

Relativamente all'imposta di bollo, preliminarmente si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».

In linea generale, quindi, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 del c.c..

Fatta tale premessa, **nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica** occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che **«L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta** mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **con modalità esclusivamente telematica»**.

L'imposta si corrisponde con modalità esclusivamente telematica, **mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari-** articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede, inoltre, che «Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene **in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio»**.

Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo articolo dispone che «l'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è **dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse**.

2. Istanza di interpello Abletech su tempi di conservazione per contribuenti con periodo d'imposta "infrannuale".

Tramite interpello, Abletech ha recentemente chiesto all'agenzia delle Entrate chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357 del 1994 e sulla corretta applicazione del termine per completare il processo di conservazione in relazione ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in riferimento alla risoluzione AdE n. 46/E del 10 aprile 2017.

Si riporta il contenuto dell'istanza in quanto utile per ulteriore conferma circa le tempistiche di conservazione che questi particolari soggetti devono adottare.

La domanda all'agenzia nasce dalla constatazione che dall'esempio riportato nella risoluzione in riferimento all'esercizio non coincidente, il contribuente con periodo d'imposta non coincidente ha meno tempo a disposizione per completare il processo di conservazione rispetto al contribuente con il periodo coincidente con l'anno solare, oltre all'oggettiva difficoltà ed incertezza nel separare concettualmente ed operativamente il processo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini IVA rispetto ai documenti rilevanti solo ai fini reddituali.

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



Ciò comporta un termine temporale che risulta essere sfavorevole per il contribuente con periodo non coincidente rispetto al contribuente coincidente con l'anno solare, oltre al disallineamento del termine di conservazione tra documenti di rilevanza ai fini IVA e documenti di rilevanza ai fini dell'imposta sui redditi.

E' utile esemplificare prendendo ad esempio le fatture emesse e relative al mese di effettuazione dell'operazione di dicembre 2020:

Un cedente/prestatore con periodo d'imposta **coincidente** con l'anno solare, potrà conservare le fatture elettroniche relative al periodo di dicembre 2020 entro massimo il 28/02/2022, mentre un cedente/prestatore con periodo d'imposta **non coincidente** 01/06/2020 - 31/05/2021 potrà conservare le fatture elettroniche relative a dicembre 2020 entro massimo il 31/07/2021 avendo concretamente molto meno tempo a disposizione (7 mesi in meno), contraddicendo quelli che sono i principi di parità esemplificazione individuati dallo Statuto del Contribuente.

Inoltre, conserverà queste fatture relative a dicembre 2020 con la stessa scadenza di altri documenti rilevanti ai fini delle imposte sui redditi del periodo 01/06/2019 - 31/05/2020".

Nell'interpello è stata perciò proposta all'Agenzia la seguente soluzione:

"In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine per concludere il processo di conservazione di tutti i documenti, sia rilevanti ai fini IVA che rilevanti ai fini reddituali, relativi al determinato periodo d'imposta non coincidente, è stabilito entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è presentata entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta non coincidente.

Questa soluzione permetterebbe di avere maggior chiarezza, allineamento esemplificazione per assicurare il rispetto da parte dei contribuenti che presentano un periodo di imposta non coincidente della scadenza ultima di esecuzione della conservazione per i documenti informatici rilevanti sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò è fondamentale anche per la corretta configurazione dei sistemi e dei processi di conservazione digitali in Italia che nella maggior parte dei casi funzionano attraverso degli automatismi che si basano sulla data di chiusura del periodo d'imposta non coincidente, trovando difficoltà nel distinguere i documenti rilevanti ai fini IVA rispetto a quelli di sola rilevanza reddituale.

Avere quindi un'unica scadenza di conservazione applicabile per tutti i documenti riferiti ad un periodo non coincidente significherebbe aver semplificato di molto il calcolo e la relativa sua applicazione pratica da parte dei contribuenti, in quanto risulterebbe simile

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



concettualmente al caso del periodo coincidente con l'anno solare, ovvero si calcolerebbe la scadenza ultima di conservazione entro quattordici mesi dalla data di chiusura del periodo d'imposta non coincidente, considerando quindi gli undici mesi previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi a cui vanno sommati i tre mesi per il successivo termine ultimo di conservazione riferendosi esclusivamente alla data di chiusura del periodo d'imposta non coincidente".

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

"Questa Agenzia assicura a qualsiasi contribuente la consulenza scritta, ma esclusivamente ... quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime" [lett. a)].

Al riguardo si osserva che il presente interpello è inammissibile in quanto non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A tale proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 d.P.R.n. 600 del 1973, "presentano la dichiarazione (...) tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta".

Ai sensi del successivo comma 2 "i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione (...) entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".

Inoltre, in relazione alla conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, come precisato dalla citata risoluzione n. 46 del 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.m 17 giugno 2014 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del d.l. n.357 del 1994) **la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali**, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

A tale riguardo, **la citata risoluzione ha precisato che "in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un**

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

A titolo esemplificativo, dunque:

- a) un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
- b) un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.

Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

Tali principi devono tutt'ora essere considerati validi, per cui, nel caso di periodo d'imposta 1° giugno 2020 - 31 maggio 2021 la conservazione dei documenti IVA dovrà essere effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Come sempre, siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.

AB
X
I
V
a
r

ABLE TECH Srl

Able Tech Srl - Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

